

## IL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI E LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2025

### IN SINTESI

*Nella bozza del Ddl della Finanziaria 2025, il cui testo dovrà essere approvato entro la fine del mese di dicembre, è prevista la modifica delle modalità di determinazione del c.d. "fringe benefit" per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.*

*La nuova disciplina, che prevede l'applicazione di percentuali variabili (dal 10% al 50%) in base al tipo di trazione del veicolo (esclusivamente elettrico / ibrido plug-in / diverso dai precedenti) è applicabile ai contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025 aventi ad oggetto veicoli di nuova immatricolazione.*

Nell'ambito delle disposizioni volte al "raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici", l'art. 7 della Finanziaria 2025 (bozza) prevede la modifica dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, con il quale è definito il **c.d. "fringe benefit" per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**.

In particolare, con la riscrittura della citata lett. a) è disposto che:

*"per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno ... al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".*

Considerato che la nuova modalità di determinazione del fringe benefit in esame trova applicazione con riferimento ai veicoli:

- **di nuova immatricolazione;**
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti con **contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025;**

per i veicoli concessi ai dipendenti **non rientranti in tale ambito** (non è soddisfatto uno dei predetti requisiti) continuano a trovare applicazione le **modalità attualmente vigenti**, in base alle quali la percentuale applicabile alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km è **parametrata alle emissioni di CO2 del veicolo**.

Conseguentemente, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con:

- **contratti stipulati fino al 30.6.2020**, va applicata la percentuale del **30%** dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale somma trattenuta al dipendente (art. 51, comma 4, TUIR in vigore fino al 31.12.2019);
- **contratti stipulati dall'1.7.2020 al 31.12.2024**, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km **varia in base alla classe di inquinamento del veicolo** di nuova immatricolazione (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR nella versione attualmente vigente) come di seguito riportato.

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/Km	<b>25%</b>
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km	<b>30%</b>
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km	<b>50%</b> (40% nel 2020)
Superiore a 190 g/Km	<b>60%</b> (50% nel 2020)

- **contratti stipulati dall'1.1.2025**, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km **varia in base al tipo di trazione del veicolo** di nuova immatricolazione (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR nella versione prevista dalla bozza della Finanziaria 2025), come di seguito riportato.

Tipologia trazione del veicolo	% applicabile
A batteria a trazione <b>esclusivamente elettrica</b>	<b>10%</b>
Veicoli elettrici <b>ibridi plug-in</b>	<b>20%</b>
Diversa dai precedenti	<b>50%</b>

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle nuove modalità di quantificazione del fringe benefit, ed in particolare il rispetto dei termini temporali previsti dalla norma in esame, si ritiene di

poter fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.8.2020, n. 46/E e pertanto:

- **la data prevista dalla disposizione** in commento (“*a decorrere dall’1.1.2025*”) va riferita sia alla data di **immatricolazione** sia alla data di **stipula del contratto di assegnazione del veicolo**. Le nuova disciplina va pertanto applicata se entrambe sono effettuate dall’1.1.2025;
- il richiamo alla “*stipula del contratto*” comporta che l’assegnazione del veicolo non può essere un atto unilaterale posto in essere dal solo datore di lavoro, ma richiede la sottoscrizione dell’accordo anche da parte del lavoratore dipendente. Conseguentemente, il momento rilevante per determinare la data di stipula del contratto in esame è rappresentato dalla **sottoscrizione dell’atto di assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro e del dipendente**;
- l’art. 51 in esame va interpretato applicando il **principio di cassa**, utilizzato per l’imputazione del reddito di lavoro dipendente;
- per i **contratti che non soddisfano le condizioni richieste** (immatricolazione e stipula contratto dall’1.1.2025) il fringe benefit va determinato applicando le **norme previgenti** (in vigore fino al 31.12.2024) **fino alla scadenza del contratto** / al momento in cui il veicolo è assegnato al dipendente.

Con riferimento ai **contratti stipulati dopo l’1.7.2020** relativi a veicoli **immatricolati entro il 30.6.2020** era sorta la questione in merito alla quantificazione del fringe benefit in capo al dipendente. A tal fine l’Agenzia aveva specificato che:

- non era possibile valorizzare il benefit con il criterio del c.d. “valore normale” (ex art. 51, comma 3, TUIR), in quanto applicabile soltanto per i veicoli concessi esclusivamente ad uso privato;
- il fringe benefit andava **valorizzato per la sola parte relativa all’uso privato del veicolo**, scorporando dal valore normale (individuato in base alle tariffe di noleggio applicate dalle società specializzate) la percentuale di utilizzo del bene per finalità lavorative.

Ora anche dalla formulazione della nuova disposizione emerge la predetta questione e pertanto dovrà essere chiarita la possibilità / necessità di fare riferimento al valore normale “scorporato”.

Data		Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit
Immatricolazione e assegnazione fino al 30.6.2020		<b>Art. 51, comma 4, TUIR in vigore fino al 31.12.2019</b> Tassazione del <b>30%</b> dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione e assegnazione dall’1.7.2020 al 31.12.2024		<b>Art. 51, comma 4, TUIR in vigore dall’1.1.2020</b> Tassazione in <b>percentuale variabile (dal 25% al 50%) in base al grado di inquinamento</b> del veicolo dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione fino al 30.6.2020	Assegnazione dall’1.7.2020 al 31.12.2024	Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.
Immatricolazione e assegnazione dall’1.1.2025		Tassazione in <b>percentuale variabile (dal 10% al 50%) in base alla tipologia di trazione</b> del veicolo dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione fino al 31.12.2024	Assegnazione dall’1.1.2025	Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale.